

C O M U N E D I O L B I A
Provincia della Gallura – Nord Est Sardegna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI)**

Regolamento “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per interventi relativi al conferimento di rifiuti
- Art. 23-bis Agevolazioni per il recupero dei rifiuti
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Sanzioni
- Art. 32. Riscossione e scadenze
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi e compensazione

Art. 35. Somme di modesto ammontare

Art. 36. Rateizzazioni

Art. 37. Contenzioso

Art. 38. Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 40. Clausola di adeguamento

Art. 41. Disposizioni transitorie

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la **“TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, nonché del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160 , in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
a) Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

b) Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole (escluse le attività accessorie), agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso.

c) Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse

mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi

di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se di fatto non utilizzati. L'onere di dimostrare la non tassabilità dei locali e delle aree incombe sul contribuente che le occupa, le possiede o le detiene.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e quindi imponibili tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, insistenti nel territorio del Comune. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, occupate o detenute e a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo o semplicemente posate sul suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici (locali ed aree scoperte), tra cui le comunità, le attività di bed and breakfast, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo o suppellettili di qualsiasi genere oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica, informatica o del gas, costituisce presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

5. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considerano obbligati l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Tutti gli altri occupanti, detentori o possessori del locale o area tassabile sono comunque responsabili in solido per l'integrale pagamento del tributo e per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata

alla superficie a tal fine utilizzata. Ove non sia possibile rilevare la superficie destinata all'attività si presume una superficie minima pari al 50 per cento della superficie tassabile.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo:

a) i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili e sottotetti a falde spioventi adibiti a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, per la parte avente un'altezza inferiore a 1,5 metri nel quale non sia possibile la permanenza;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vano ascensore, centrali termiche, cabine elettriche e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori, quali celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- le aree assolutamente impraticabili o completamente intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito e quelle dedicate in via esclusiva al parcheggio gratuito dei veicoli dei clienti e dei dipendenti;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a

titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete; nel caso in cui i contratti di fornitura a tali servizi (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma) siano condominiali oppure comuni a più unità immobiliari, ai fini del riconoscimento dell'esenzione è richiesta un'attestazione rilasciata dall'Amministratore di condominio dalla quale risulti che non vi sono consumi per l'unità immobiliare oggetto della richiesta.. L'esenzione dalla tassazione decorre dalla data di presentazione della richiesta al servizio tributi, previo sopralluogo da parte dei tecnici dell'ente.
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati atti abilitativi (licenze, autorizzazioni, concessioni) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la data d'inizio dei lavori e fino alla data di fine validità del provvedimento (o inizio occupazione se antecedente), purché effettivamente non utilizzate. La domanda di esenzione dovrà essere presentata, entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al servizio tributi di effettuare i sopralluoghi necessari. La cessazione dal diritto all'esenzione dovrà essere comunicata al servizio tributi entro e non oltre 30 giorni dal fine lavori dichiarato dal Direttore dei lavori;
- i locali in oggettive condizioni di inutilizzabilità in quanto inagibili. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ecc.) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati soggetti a tassazione sono identificate nelle seguenti fattispecie:
 - cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o muri perimetrali) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino, atta a evitare danni a persone o cose, ove dove sia espressamente indicata l'inagibilità.

La condizione di inagibilità è accertata dall'Ufficio Urbanistica con perizia a carico del soggetto passivo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai

sensi del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inidonee a produrre rifiuti urbani. La prova di tale inidoneità incombe esclusivamente sul contribuente.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali pericolosi in quanto adibite in via esclusiva, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - d) i magazzini di materie prime e di merci nonché le aree scoperte adibite a deposito di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili, ad eccezione dei locali e delle aree esterne di deposito di prodotti finiti;
 - e) aree destinate al carico ed allo scarico di merci e le aree adibite a parcheggio privato;

f) aree verdi;

g) aree di lavorazione dei capannoni industriali;

3. Per le attività di produzione industriale e artigianale, nei casi in cui la lavorazione genera rifiuti speciali, non sono di norma soggetti al tributo le superfici dei locali destinati alla lavorazione e le porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente e direttamente collegate senza interruzioni all'esercizio dell'attività stessa, occupate unicamente da materie prime e/o merci utilizzate nel processo produttivo, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento a tassazione delle restanti parti dell'area e dei locali dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano, quali ad esempio locali adibiti ad uffici, servizi, mense.
4. Nel caso dei magazzini di cui al comma precedente, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Autocarrozzerie, officine (elettrauto e riparazione veicoli, cantieri nautici, installatori idraulici, bruciatoristi, fabbri, installatori vetrai, ascensoristi, elettricisti)	45%
Caseifici	20%
Ospedali, cliniche e studi medici, centri di fisioterapia, studi e cliniche veterinarie	10%
Distributori di carburante (solo aree scoperte)	45%
Falegnamerie	45%
Farmacie	10%
Laboratorio di lapidei, laboratorio di analisi radiografici	45%
Laboratori di informatica	10%
Lavanderie e Tintorie	10%
Lavorazione prodotti alimentari	20%
Parrucchieri ed estetisti, pasticcerie e rosticcerie	5%
Ristoranti	20%
Studi grafici e fotografici	10%
Trasporti	45%

6. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
7. Per fruire dell'esclusione o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nel caso di mancata produzione della documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali l'ufficio procederà alla revoca dell'esclusione/riduzione concessa e al recupero della tassa dovuta oltre sanzioni e interessi.

Tabella riepilogativa e schematica sugli adempimenti e le scadenze per ottenere l'agevolazione:

Obbligo	Descrizione	Tempistica / Scadenza	Note Importanti
Denuncia originaria o di variazione	Indicare: Ramo di attività - Classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) - Superfici di formazione dei rifiuti - Uso delle superfici - Tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, esclusi) - Codici CER dei rifiuti	All'atto della dichiarazione iniziale o di variazione	Serve a identificare correttamente le aree escluse dalla TARI
Comunicazione annuale	Trasmettere i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice CER, allegando la documentazione dello smaltimento presso imprese autorizzate	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Senza questa comunicazione l'agevolazione decade
Sanzioni in caso di inadempienza	In assenza di documentazione, l'ufficio Revoca l'esclusione/riduzione. Recupera la TARI dovuta. Applica sanzioni e interessi.	Dopo verifica dell'inadempimento	La mancata prova comporta il ripristino della tassazione piena

Art. 9. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. In ogni caso per le suddette unità immobiliari la superficie tassata non potrà essere inferiore all'80% della superficie catastale.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto dei muri interni e perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dal Servizio di Igiene Urbana che si baserà sui dati forniti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario predisposto dal servizio di Igiene Urbana dell'Ente con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dall'anno successivo all'avvenuta cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da

privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf – badanti).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, considerando un nucleo familiare medio composto da n. 3 occupanti.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'informativa di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma restando l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici utilizzate nell'ambito dell'esercizio della medesima attività economica. Qualora per l'esercizio dell'attività vengano utilizzati più locali, non comunicanti tra loro anche se attigui, e alcuni di questi vengano utilizzati esclusivamente come magazzino dei locali in cui avviene esercitata l'attività, ad essi si applica la tariffa di "Autorimesse e magazzino senza alcuna vendita".
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicata è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, risultante da planimetria allegata alla dichiarazione di inizio utenza. Nel caso in cui non sia possibile rilevare la superficie destinata all'attività, si presume una superficie minima pari al 50% della superficie tassabile.
6. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata, allegando planimetria in scala, la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione; in tal caso, alla superficie utilizzata fini

abitativi è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Alle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata l'attività di Bed and Breakfast, viene applicata la tariffa prevista per la categoria 8 (Alberghi senza ristorante, Affittacamere, Bed and Breakfast, C.A.V. e altre strutture ricettive assimilabili) di cui all'Allegato A, decurtata da una riduzione del 30%"; detta tariffa viene applicata all'intera superficie dell'immobile.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (riciclo), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non domestiche non stabilmente

attive di cui all'articolo 22.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non è dovuto nel caso di pagamento per le medesime superfici del canone unico patrimoniale, siccome assorbito da tale ultimo prelievo.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

Al momento non sono previste e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Esclusivamente per le utenze stagionali esercenti l'attività di noleggio sdraio e ombrelloni sull'arenile, e solo per la superficie riferibile alla stessa, la tassa è dovuta per il periodo previsto dall'ordinanza demaniale. Non si applica la riduzione prevista al c. 1. Qualora l'esercente svolga anche attività collegate (ad. es. bar, ristorante ecc), alle superfici relative all'esercizio di tali attività si applica la tariffa annuale, con applicazione della riduzione prevista al c. 1.

Art. 23. Riduzioni per interventi relativi al conferimento di rifiuti per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. La tariffa è ridotta nei confronti delle utenze non domestiche (attività produttive, commerciali e di servizi) che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo dei rifiuti (quali a titolo di esempio l'installazione di cassoni con presse compattatrici) che agevoli lo smaltimento o nuovo trattamento finalizzato all'avvio al riciclo dei rifiuti, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La misura della riduzione di cui al comma 1 è pari al 40% della sola quota variabile della tariffa di riferimento.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato su apposito modulo e deve essere corredata dai seguenti allegati, in mancanza dei quali non verrà accolta:

- a) Documentazione integrale attestante la realizzazione e il mantenimento dell'intervento tecnico-organizzativo (contratti / fatture / schede tecniche dell'impianto);
 - b) Copia leggibile del 4° foglio (quello con il peso verificato a destino) dei formulari di trasporto rifiuti;
 - c) Attestazione indicante la quantità/percentuale di rifiuto avviato a riciclo, rilasciata dall'impresa e/o impianto, che ha effettuato tale attività;
 - d) Elenco riepilogativo del quantitativo dei materiali conferiti, raggruppato per codice CER e destinatario;
6. Il tributo è ridotto nella misura del 100%, nella sola componente variabile, nei confronti delle aziende agricole e agrituristiche per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, anche mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali, nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
7. Le richieste di riduzione devono essere presentate allegando idonea documentazione entro e non oltre il 31 gennaio. Le richieste inviate successivamente a tale data non verranno prese in considerazione.
8. La concessione delle riduzioni è comunque subordinata ad approvazione da parte dell'ufficio tributi.
9. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta entro il termine ordinario di presentazione della denuncia, di cui all'art. 28; in difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno in cui ha la certezza della mancanza dei presupposti per la riduzione tariffaria; trova in tal caso applicazione la sanzione prevista per legge per l'omessa presentazione della denuncia di variazione.

Tabella riepilogativa e schematica sugli adempimenti e le scadenze per ottenere l'agevolazione:

Elemento	Dettaglio
Ambito di applicazione	Utenze non domestiche (attività produttive, commerciali e di servizi) che adottano interventi tecnico-organizzativi per il pretrattamento dei rifiuti. Per le aziende agricole/agrituristiche la misura è estesa, con riduzione del 100% della quota variabile.
Misura della riduzione	- Utenze non domestiche: 40% della sola quota variabile. - Aziende agricole/agrituristiche: 100% della componente variabile.

Condizione di applicazione	I rifiuti urbani prodotti devono essere destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
Obblighi documentali	La richiesta deve essere presentata su apposito modulo e corredata da: a) Documentazione attestante l'intervento tecnico-organizzativo (contratti, fatture, schede tecniche); b) Copia leggibile del 4° foglio dei formulari di trasporto rifiuti; c) Attestazione sulla quantità/percentuale di rifiuto avviato a riciclo; d) Elenco riepilogativo dei quantitativi per codice CER e destinatario.
Termine di presentazione	Entro il 31 gennaio. Le richieste inviate oltre tale data non verranno prese in considerazione.
Approvazione e obblighi successivi	La concessione è subordinata all'approvazione dell'ufficio tributi. Il contribuente deve denunciare il venir meno dei presupposti per la riduzione, pena il recupero del tributo con sanzioni.

Art. 23-bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche possono, all'esito dell'apposita procedura disciplinata dal presente articolo, conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli integralmente avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale, previa eventuale approvazione da parte del Comune e del gestore del servizio pubblico.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Ambiente del Comune (e per conoscenza all'Ufficio Tributi) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esclusione della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una "comunicazione

annuale”. Sono da considerarsi del tutto prive di effetto le comunicazioni che non prevedano espressamente l'impegno ad avvalersi di soggetti diversi dal gestore pubblico per il recupero per almeno due anni ovvero che riportino espressamente l'impegno ad avvalersi di soggetti diversi dal gestore pubblico per il recupero per la totalità dei rifiuti prodotti, di qualsivoglia genere e tipologia, ovvero che non indichino in maniera agevolmente identificabile l'operatore privato che si occuperà dell'attività di recupero nel biennio di fuoriuscita, ovvero ancora che non indichino tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dal Comune indicando:
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione con l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 4 e 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono farne istanza tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo nel caso di accoglimento dell'istanza medesima.
8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ufficio Ambiente ed

all'Ufficio Tributi del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte¹. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Tabella riepilogativa e schematica sugli adempimenti e le scadenze per ottenere l'agevolazione:

Adempimento	Descrizione	Scadenza	Note
Comunicazione preventiva di fuoriuscita dal servizio pubblico	L'utente non domestico deve inviare comunicazione all'Ufficio Ambiente (e per conoscenza all'Ufficio Tributi) indicando l'intenzione di conferire tutti i rifiuti urbani a un operatore privato per almeno due anni.	Entro il 30 giugno di ogni anno	Effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo . Comunicazioni incomplete o non conformi sono prive di effetto.
Compilazione modulo ufficiale (Mod. 103/2025)	Compilare il modulo comunale specificando: operatore scelto, attività svolta, codice ATECO, ubicazione e superfici immobili, quantità di rifiuti, periodo minimo di due anni.	Contestualmente alla comunicazione preventiva	Allegare il contratto con l'operatore privato di recupero rifiuti.
Comunicazione annuale di conferma	Per mantenere l'agevolazione, l'utente deve inviare ogni anno la rendicontazione dei rifiuti	Entro il 20 febbraio di ogni anno	Deve essere uguale o superiore alla quantità di rifiuti prodotti prima

Adempimento	Descrizione	Scadenza	Note
	avviati a recupero.		dell'uscita dal servizio pubblico. Allegare attestazione dell'operatore privato.
Richiesta di rientro nel servizio pubblico	Se l'utente decide di usufruire nuovamente del servizio pubblico prima dei due anni minimi, deve inviare domanda al Comune via PEC.	Entro il 30 giugno di ogni anno	Se approvata, il rientro avviene dal 1° gennaio dell'anno successivo .
Verifiche e controlli da parte del Comune	Il Comune può effettuare controlli sulla documentazione e sulle quantità dichiarate.	Senza preavviso	In caso di irregolarità o dichiarazioni false, il Comune può recuperare la TARI dovuta e applicare sanzioni.
Esclusione della parte variabile della TARI	L'esclusione è solo previsionale e soggetta a conguaglio. Se l'utente non dimostra il totale recupero dei rifiuti, la parte variabile viene recuperata dal Comune.	Verifica annuale	Se la rendicontazione è omessa o incompleta, il Comune riapplica la quota variabile della tariffa.

Link per scaricare Mod. 103/2025 (<https://www.comune.olbia.ot.it/it/page/modulistica-tributi-tari>)

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per periodi prolungati non inferiori ad un mese, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La violazione deve in ogni caso essere fatta constatare tempestivamente mediante diffida scritta al competente Ufficio di Igiene Urbana e, per conoscenza, al Servizio Tributi. Qualora non si provveda a porre rimedio al disservizio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale diffida, decorrono gli effetti ai fini della riduzione predetta.
2. Per le utenze ubicate sull'Isola di Tavolara il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, in quanto le stesse devono provvedere al conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro comunale, non essendo previsto il servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti.

Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. E' applicata una riduzione pari al 50% della TARI per le utenze relative agli edifici adibiti a qualsiasi culto. Sono in ogni caso esclusi dalla predetta riduzione gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o adibiti ad usi diversi dal culto in senso stretto.
2. Sono esentati dal pagamento della tassa i locali ad uso abitativo direttamente occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune di Olbia in quanto versino in condizioni di grave disagio socio-economico, che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, nonché di comodato su ulteriori immobili oltre a quello occupato direttamente.
3. L'esenzione sarà concessa unicamente su domanda dei soggetti aventi diritto, previa verifica da parte dell'Ufficio Tributi della effettiva sussistenza delle condizioni presso il competente Settore Servizi alla Persona.
4. L'esenzione sarà applicata in base agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione. L'utente avente diritto deve presentare formale richiesta entro il termine ordinario di cui all'art. 28 (31 gennaio dell'anno successivo). Se la richiesta è presentata entro tale termine, l'esenzione può decorrere dalla data in cui si è verificato il diritto, ma comunque non oltre l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta. L'obbligo di denuncia è rispettato anche in caso di ravvedimento. Per le richieste presentate oltre il termine del ravvedimento l'agevolazione è riconosciuta con effetto dall'anno di richiesta.
5. Il venir meno delle condizioni previste per l'esonero comporta la decadenza dal beneficio e deve essere comunicato all'Ufficio Tributi nel termine previsto per gli obblighi dichiarativi. Qualora tale dichiarazione non venga presentata e da un controllo dell'Ufficio risultino non più sussistere i requisiti per l'esenzione, l'Ufficio procederà come nel caso di omessa denuncia.
6. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
7. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 6, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - a) Utenze domestiche
 - Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
 - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile tassabile ai fini del tributo calcolata secondo la vigente normativa e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, da identificarsi nel parametro più elevato tra quello risultante sulla base del nucleo familiare anagrafico e quello risultante sulla base del nucleo familiare fiscale di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale N° 22/1993;
 - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b) Utenze non domestiche
 - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente e pec (qualora posseduta);
- Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile tassabile ai fini del tributo calcolata secondo la vigente normativa e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC o, infine tramite lo sportello online, allegando copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione

della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente l'eventuale codice utente e/o l'eventuale codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria.

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati al Tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione del Tributo stesso.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tributo. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune ovvero dal nucleo familiare c.d. "fiscale", da identificarsi nel parametro più elevato tra quello risultante sulla base del nucleo familiare anagrafico e quello risultante sulla base del nucleo familiare fiscale di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale N° 22/1993 Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento del tributo deve indicarlo nella dichiarazione
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione regolarmente registrata, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei mastelli, ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
15. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti possono essere acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe, pertanto in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali non è necessario presentare una nuova dichiarazione.
16. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti in via solidale tutti occupanti, detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
17. Gli amministratori di condominio e i gestori o amministratori di centri commerciali e multiproprietà devono comunicare all'ufficio tributi entro il termine ordinario di presentazione della denuncia, di cui all'art. 28 l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione comprensivo degli identificativi catastali degli immobili. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del **31 gennaio dell'anno successivo** alla data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli

interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:
Per le utenze domestiche:
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza, eventuale diverso recapito per la spedizione delle notifiche;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree, generalità del proprietario dello stesso;
 - d) numero degli occupanti i locali;
 - e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g) sussistenza o venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.Per le utenze non domestiche:
 - a) dati identificativi del soggetto passivo ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b) dati identificati del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, qualifica);
 - c) dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree e loro partizioni interne, generalità del proprietario degli stessi;
 - d) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

- e) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, fax, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve contenere tutti gli elementi utili a comprovarne la sussistenza. In caso di presentazione della stessa nei termini previsti, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini, la cessazione dell'utenza è recepita con decorrenza dalla data indicata dal contribuente esclusivamente qualora sia intervenuta autodenuncia del soggetto subentrante idonea a determinare con certezza la relativa passività tributaria. In assenza di tale elemento, la cessazione produce effetto dal 31 dicembre dell'anno cui la dichiarazione tardiva si riferisce.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine ordinario di denuncia di cui all'art. 28 se più favorevole.
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

12. È fatto, inoltre, obbligo agli Uffici dell'anagrafe demografica di comunicare mensilmente ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio ecc. all'Ufficio Tributi. Tale obbligo sussiste altresì per gli Uffici dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune relativamente al rilascio o variazione di licenza all'esercizio di attività, nonché per gli Uffici del Settore Urbanistica, in occasione del rilascio di certificati di agibilità / abitabilità, di fine lavori e quanto altro di propria competenza relativo agli immobili.

Art. 29. Poteri del Comune

1. A norma dell'art. 1, c. 692 della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. L'ente può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie e utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da uffici pubblici ovvero da enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160
2. Salvo il caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, al contribuente che non abbia versato le somme dovute entro le prescritte scadenze è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente versamento, esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
3. L'avviso di accertamento, munito di intimazione di pagamento e di formula esecutiva, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, addizionale provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione forzata con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le somme liquidate dal comune per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro i 60 giorni dalla notifica, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione / rateizzazione, sono rimosse forzatamente dal concessionario della riscossione con la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, senza obbligo di preventiva iscrizione e ruolo e notifica di cartella di pagamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle

entrate comunale.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione è pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Resta ferma l'applicabilità delle ulteriori riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso, nei limiti di legge. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, la sanzione base è ridotta al 25% dell'importo non versato. Nei casi di versamento eseguito entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione di cui al comma precedente è ridotta alla metà, e quindi determinata nella misura del 12,5%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, corrispondente allo 0,83% per giorno, fino al quattordicesimo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. La dichiarazione presentata tardivamente è considerata omessa.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Riscossione della TARI ordinaria

1. Il versamento della TARI ordinaria è effettuato dal contribuente in autoliquidazione con le modalità di cui al successivo comma 9.
2. Il versamento della TARI viene effettuato in numero due rate da pagarsi alle scadenze fissate con la delibera annuale di determinazione delle tariffe, preferibilmente con articolazione almeno semestrale. La delibera annuale di determinazione delle tariffe potrà stabilire la suddivisione del pagamento su un diverso numero di rate. Il contribuente ha facoltà di eseguire il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata.
3. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
4. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 90% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, qualora non sia possibile il conteggio nel corso dell'anno stesso, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo a favore del Comune.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

8. Il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti in autoliquidazione mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ovvero attraverso le modalità previste attraverso piattaforma dei pagamenti a favore della Pubblica amministrazione denominata PagoPa di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. È previsto l'invio, a mezzo posta ordinaria o elettronica dell'avviso bonario di pagamento da parte del Comune, il cui eventuale mancato invio, o la mancata ricezione, non esimono il contribuente dall'obbligo di effettuare il pagamento in autoliquidazione alle prescritte scadenze.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il provvedimento di rimborso viene adottato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere la compensazione degli importi versati in eccesso al Comune di Olbia a titolo di TARI.
6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente regolamento.
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso e alla compensazione per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Non si procede all'accertamento per il recupero dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto a titolo di tassa, sanzioni e interessi, non superi l'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 36. Rateizzazioni

1. Il Dirigente del Settore Finanziario, ovvero il Funzionario dal medesimo delegato, ovvero il concessionario della riscossione, per quanto di competenza, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute derivanti da avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica per omessa o infedele denuncia, e per omesso, insufficiente o tardivo versamento, nonché delle somme derivanti da iscrizioni a ruolo operate dall'Ufficio Tributi a titolo di T.A.R.I. ordinaria, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ufficio Tributi dell'Ente (o al concessionario della riscossione per i provvedimenti da questi emessi) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al fine di beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di acquiescenza. Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre i termini, l'istanza verrà accolta considerando le sanzioni piene.
3. La rateizzazione del debito, comprensivo di interessi e spese, sarà effettuata in un numero di rate mensili di pari importo e secondo il seguente schema:

Importo	Numero di rate
fino a € 500,00	fino a 8 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00	da 9 fino a 16 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	da 17 fino a 36 rate mensili
da € 6.000,01 a € 10.000,00	da 37 fino a 48 rate mensili
oltre € 10.000,01	da 49 fino a 72 rate mensili

Ai sensi dell'art. 1 comma 797 della L. 160/2019 l'Ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a € 6.000,01 e fino ad un massimo di 72 rate.

4. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità di rateizzazione concessa e del pagamento.

5. Il contribuente deve sottoscrivere per accettazione apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al comune. L'accettazione della convenzione interrompe i termini di prescrizione per il recupero della tassa e i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa tributaria, nel caso di mancato pagamento.
6. In ogni momento il debito può essere saldato in un'unica soluzione.
7. Su tutte le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
8. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il Servizio Tributi provvederà alla immediata iscrizione a ruolo per la riscossione forzata delle somme non pagate, considerando la sanzione massima prevista nell'avviso di accertamento.
9. Per i tributi già iscritti a ruolo il debitore decade dal beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento di otto rate consecutive.
10. Il periodo di dilazione e l'importo delle rate sono determinati in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva del contribuente, anche per gli importi riscossi tramite il concessionario della riscossione, sia in via ordinaria che forzata.
11. Gli importi contenuti negli avvisi bonari di pagamento di cui all'articolo 32, comma 9 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati solamente alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro ottomila;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 200 euro;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare²;

- e) la scadenza delle ulteriori rate, concedibili nel numero massimo di due, quindi per un totale complessivo non superiore a quattro rate, non può superare l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della rata ordinaria;
- f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- g) nel caso di ritardati versamenti imputabili in via diretta ed esclusiva ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art.38. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 27, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di pagamento.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta [o altro maggior termine fissato dal Comune stesso. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
1. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, o altro maggior termine individuato dal Comune, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e

della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

2. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, o altro maggior termine individuato dal Comune stesso. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi , o altro maggior termine individuato dal Comune stesso, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n.

296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ovvero con altro mezzo previsto dalla vigente normativa.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore, rinvio e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge 27.12.2019 n. 160, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
3. Il precedente Regolamento TARI, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 17/12/2021, rimane in vigore per l'attività di accertamento e di riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità di imposta 2020, 2021 e 2022.
4. Il precedente Regolamento IUC – componente TARI rimane in vigore per l'attività di accertamento e di riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità di imposta sino all'anno 2019 compreso.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Il precedente regolamento TARI rimane in vigore per l'attività di accertamento e di riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità di imposta sino all'anno 2025 compreso (regime di autoliquidazione).

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (commercio all'ingrosso, aree di stoccaggio al chiuso o aperte, trasporti, parcheggi ed altri di pari tipologia)
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (palestre, centri estetici ed altri di pari tipologia), giostre, circhi equestri
5	Stabilimenti balneari, Porti, Aeroporti e ogni altra area demaniale
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, Agriturismo
8	Alberghi senza ristorante, Affittacamere, Bed and Breakfast, C.A.V. e altre strutture ricettive assimilabili
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali (ambulatori, studi medici e veterinari, centri di fisioterapia, laboratori di analisi radiografici ed altri di pari tipologia)
11	Uffici, agenzie, Studi fotografici e grafici, sale gioco
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, lavanderia a gettoni
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, tintorie ed altri di pari tipologia
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ed altre di pari tipologia
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (caseifici, laboratori di alimentari, laboratori di lapidei ed altre di pari tipologia)
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (beni deperibili in genere)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

